

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

(Provincia di Siena)

CONTRATTO INDIVIDUALE DI FORMAZIONE E LAVORO

L'anno duemila....., il giorno del mese di (.....),

TRA

1) MARIO GAMBERUCCI, nato a Firenze (FI) il 07.10.1966 nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Personale che interviene nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Gimignano medesimo (codice fiscale 00102500527);

2)

PREMESSO

- che con il decreto n.del..... del Dirigente del Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Siena dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ARTI veniva approvato il progetto per lo svolgimento di attività di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 3 del CCNL 14.09.2000 comma 4 lettera b - "agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio".

Detto progetto prevede l'attivazione di n..... contratto nel profilo professionale di , Area....., con periodo di prova di mesi 1 ed attività formativa non inferiore a n. 60 ore;

- che con determinazione n. del è stata disposta l'assunzione a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, con

RICHIAMATO

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il vigente CCNL del 16.11.2022 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali nonché il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di San Gimignano;

Tutto ciò premesso, tra le suddette parti si conviene e si stipula il seguente contratto di formazione e lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 del CCNL del 16.11.2022, dell'art. 2 del Dlgs. 165/2001 nonché dell'art. 101 del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Art. 1 - INQUADRAMENTO

Il Comune di San Gimignano, con il presente contratto, inquadra il dipendente nell' Area professionale, con profilo di "....." di cui all'ordinamento professionale così come modificato dall'articolo 12 comma 1 del CCNL del 16.11.2022.

Art. 2 - MANSIONI

Il dipendente verrà adibito all'attività lavorativa propria del profilo professionale di appartenenza, come risulta nel mansionario dei profili approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 23.03.2023 e smi. e successiva determinazione dirigenziale n. 196 del 29.03.2023;

Il datore di lavoro potrà, in relazione alle esigenze organizzative e produttive dell'Ente, adibire il dipendente ad ogni altra mansione del profilo nel quale il medesimo è inserito, purché professionalmente equivalente (art. 52 del d.lgs. 165/2001 e art. 12, comma 4, del CCNL 16.12.2022).

Art. 3 - DECORRENZA E DURATA

Il presente rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato decorre dal al E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, o la mancata produzione entro il 30° giorno dalla data di sottoscrizione del presente contratto, della documentazione richiesta al lavoratore, o la mancanza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego o previsti nel bando di selezione. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Art. 4 – TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo (... ore settimanali). Il presente rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti i quali integrano a pieno diritto la disciplina del presente atto, anche in relazione a ferie, permessi, malattia, cause di risoluzione e termini di preavviso.

Art. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO

La retribuzione è quella prevista dal vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, con riferimento alla categoria di inquadramento oltre all'indennità di comparto, alla tredicesima mensilità e ad ogni emolumento accessorio di spettanza ai sensi di legge. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6 – LUOGO E SEDE DI LAVORO

L'attività lavorativa verrà svolta presso la sede del Comune di San Gimignano.

In funzione di eventuali provvedimenti di modifica di organizzazione del lavoro comportanti l'assegnazione a diverse mansioni coerenti con la categoria e l'ambito di appartenenza, la sede di lavoro, nell'ambito del Comune, può mutare e il Servizio e l'Ufficio di destinazione verranno indicati dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, nell'atto di assegnazione alle nuove mansioni.

Art. 7 – ORARIO DI LAVORO

L'orario è di ore settimanali, articolato nell'orario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente, dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente. Il dipendente si impegna ad osservare l'orario di lavoro assegnato dal proprio Dirigente/Responsabile di Servizio e si impegna, altresì, ad attestare la propria presenza in servizio, in entrata e in uscita, attraverso il sistema automatizzato di rilevazione delle presenze.

Art. 8 – FERIE

Il dipendente ha diritto ad un numero di giorni di ferie attualmente stabilito nell'art. 61 comma 1 lett. a) del CCNL 16.11.2022.

La fruizione delle ferie nell'anno in cui maturano è diritto e dovere del dipendente. Le ferie sono infatti un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse devono essere fruiti, previa tempestiva autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Il diniego delle ferie da parte del datore di lavoro deve avvenire in forma scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale. Il responsabile di servizio pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Art. 9 – OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

Il dipendente è tenuto a svolgere l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali dell'Amministrazione.

Art. 10 – PERIODO DI PROVA

Il dipendente sarà sottoposto al periodo di prova come disciplinato dall'art. 61 comma 2 del CCNL 16.11.2022.

Art. 11 – ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto si risolve per le cause, con le modalità e con i termini di preavviso previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - INCOMPATIBILITA'

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 e segg. del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i. Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dal Comune, così come previsto dal citato d.lgs. n. 165/2001 e dal Codice di Comportamento dell'Ente. Le violazioni delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art. 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO E CODICE DISCIPLINARE

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione dei contenuti del codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA. di cui al DPR 16/04/2013, n. 62 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di San Gimignano, e di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi con il Comune di San Gimignano in relazione al rapporto di pubblico impiego. Il dipendente, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro l'eventuale insorgere di situazioni che possono in qualche modo porlo in conflitto di interessi con l'Ente. Il dipendente si impegna, infine, ad osservare gli obblighi in tema di responsabilità disciplinare di cui al Titolo VII del CCNL 16/11/2022, la cui inosservanza comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Art. 14 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il dipendente, con la sottoscrizione del presente contratto, esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla gestione del rapporto di lavoro in atto, oggetto del presente contratto.

Il Comune garantisce al dipendente consenziente che il trattamento dei dati personali dello stesso, derivante dal rapporto di lavoro in atto, avverrà nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di privacy.

Art. 15 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto individuale di lavoro si applicano le norme e condizioni contenute nel Dlgs. 165/2001 e s.m.i., nel Codice Civile, Libro V, titolo II, capo I, nonché nel CCNL vigente per il personale del comparto Funzioni Locali. Esso fa stato tra le parti e ha forza di legge. Il presente contratto redatto in duplice esemplare, di cui una da conservare nel fascicolo personale del dipendente e l'altro da consegnare al medesimo, è sottoposto alla registrazione solo in caso d'uso. Esso fa stato tra le parti e ha forza di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIPENDENTE

PER IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO
IL RESPONSABILE DEL PERSONALE